

ALLEGATO 2

Scheda D – Valutazione Integrata Ambientale

prot. 157871 del 23/03/2023


SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	Misure adottate	Applicazioni e Bref o BAT conclusion*	Note **
CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT			
<p>1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione; III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> a. struttura e responsabilità, b. assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza, c. comunicazione, d. coinvolgimento del personale, e. documentazione, f. controllo efficace dei processi, g. programmi di manutenzione, h. preparazione e risposta alle emergenze, i. rispetto della legislazione ambientale, V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a: <ul style="list-style-type: none"> a. monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED — Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM), b. azione correttiva e preventiva, c. tenuta di registri, d. verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente; VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita; IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare; X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2); XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3); XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5); XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5); XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12); XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17). 	<p>L'Azienda è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale implementato in ottemperanza ai requisiti della Norma UNI EN ISO 14001:15</p> <p>Il SGA è certificato ds CSQ con numero 0240.2019 CSQ del 12/01/20</p> <p>Il sistema comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Impegno della Direzione, Politica e Riesame 2. Obiettivi di miglioramento e relativa pianificazione 3. Procedure relative alla gestione di: <ul style="list-style-type: none"> a. struttura e responsabilità, b. assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza, c. comunicazione e, d. coinvolgimento del personale, e. documentazione, f. controllo efficace dei processi, g. programmi di manutenzione, h. preparazione e risposta alle emergenze, i. rispetto della legislazione ambientale, 4. Procedure relative alla gestione di: 		

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
	<ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio e misurazione • azione correttiva e preventiva, • tenuta di registri • Audit interni 5. Procedure relative alla gestione degli aspetti ambientali (individuazione e valutazione della significatività) 6. Procedure operative relative a: <ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei rifiuti prodotti e dei rifiuti in ingresso • Gestione delle emergenze • Gestione degli odori • Gestione dei rumori 		
Applicabilità			
L'ambito di applicazione (ad esempio il livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (ad esempio standardizzato o non standardizzato) dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente (che dipendono anche dal tipo e dalla quantità di rifiuti trattati)		Applicata	
2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.			
Tecnica	Descrizione		
a	Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti	L'azienda ha predisposto la procedura PO_GRI per la gestione dei rifiuti in ingresso	Applicata
	Queste procedure mirano a garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all'impianto. Comprendono procedure per la raccolta di informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui il campionamento e la caratterizzazione se necessari per ottenere una conoscenza sufficiente della loro composizione. Le procedure di preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei		

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion		Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018				
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio				
		rifiuti.		
b	Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti	Le procedure di accettazione sono intese a confermare le caratteristiche dei rifiuti, quali individuate nella fase di preaccettazione. Queste procedure definiscono gli elementi da verificare all'arrivo dei rifiuti all'impianto, nonché i criteri per l'accettazione o il rigetto. Possono includere il campionamento, l'ispezione e l'analisi dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.	L'azienda ha predisposto la procedura PO_GRI per la gestione dei rifiuti in ingresso	Applicata
c	Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti	Il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti consentono di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto. Contengono tutte le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione (ad esempio data di arrivo presso l'impianto e numero di riferimento unico del rifiuto, informazioni sul o sui precedenti detentori, risultati delle analisi di preaccettazione e accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati), accettazione, deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.	L'azienda ha predisposto la procedura PO_GRI per la gestione dei rifiuti in ingresso	Applicata
d	Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita	Questa tecnica prevede la messa a punto e l'attuazione di un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita, in modo da assicurare che ciò che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea con le aspettative, utilizzando ad esempio norme EN già esistenti. Il sistema di gestione consente anche di monitorare e ottimizzare l'esecuzione del trattamento dei rifiuti e a tal fine può comprendere un'analisi del flusso dei materiali per i componenti ritenuti rilevanti, lungo tutta la sequenza del trattamento. L'analisi del flusso dei materiali si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti,		Non applicabile
				Dal processo di trattamento non vengono generati prodotti

SCHEMA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

	Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusioni*	Note **
		dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.		
e	Garantire la segregazione dei rifiuti	I rifiuti sono tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale. La segregazione dei rifiuti si basa sulla loro separazione fisica e su procedure che permettono di individuare dove e quando sono depositati.	Non applicabile	Dalla documentazione tecnica prodotta si ricava agevolmente che le uniche tipologie di rifiuti che si intende accettare sono: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane ➤ 200306 - rifiuti della pulizia delle fognature Questi ultimi saranno conferiti direttamente in testa all'impianto e saranno oggetto del medesimo processo depurativo previsto per i reflui urbani, ed i fanghi di provenienza esterna saranno trattati nella stessa linea prevista per quelli generati dallo stesso processo depurativo. Non è necessaria, pertanto, alcuna azione di pianificazione volta a garantire la segregazione tra le differenti tipologie di rifiuti
f	Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura	La compatibilità è garantita da una serie di prove e misure di controllo al fine di rilevare eventuali reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di gas, reazione esotermica, decomposizione, cristallizzazione, precipitazione) in caso di dosaggio, miscelatura o altre operazioni di trattamento. I test di compatibilità sono sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro	Non applicabile	Il processo non precede la miscelazione

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

	Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
	e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.			
g	<p>Cernita dei rifiuti solidi in ingresso</p> <p>La cernita dei rifiuti solidi in ingresso mira a impedire il confluire di materiale indesiderato nel o nei successivi processi di trattamento dei rifiuti. Può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • separazione manuale mediante esame visivo; • separazione dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi o di tutti i metalli; • separazione ottica, ad esempio mediante spettroscopia nel vicino infrarosso o sistemi radiografici; • separazione per densità, ad esempio tramite classificazione aeraulica, vasche di sedimentazione-flottazione, tavole vibranti; • separazione dimensionale tramite vagliatura/setacciatura. 		Non applicabile	I rifiuti solidi (fangosi palabili) in ingresso non necessitano di operazioni di cernita
	<p>3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>I. informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui:</p> <p>a. flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni;</p> <p>b. descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni;</p> <p>II. informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:</p> <p>a. valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;</p> <p>b. valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità;</p> <p>c. dati sulla biodegradabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr. BAT 52);</p> <p>III. informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:</p> <p>a. valori medi e variabilità della portata e della temperatura;</p> <p>b. valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità;</p> <p>c. infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;</p>	L'azienda ha predisposto il documento di Analisi Ambientale Iniziale che contiene le informazioni pertinenti richieste dalla BAT.	Applicata	<p>Presso l'impianto si effettua trattamento dei soli rifiuti liquidi della pulizia delle fogne e dei fanghi provenienti da altri impianti del gruppo. Non tutte le informazioni richieste dalla BAT sono pertinenti al processo di trattamento da effettuarsi.</p> <p>Per l'applicazione della BAT 7 si considerano rilevanti le seguenti sostanze presenti nelle acque reflue:</p> <p>Arsenico Azoto totale BENZENE Cadmio Cianuri totali Cromo Cromo VI</p>

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion		Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio				
presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).				Etilbenzene Fenoli Fosforo totale Manganese Mercurio Nichel Piombo Rame COD SST TOLUENE XILENI Zinco
Applicabilità				
L'ambito (ad esempio il livello di dettaglio) e la natura dell'inventario dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente (che dipendono anche dal tipo e dalla quantità di rifiuti trattati)				
4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.				
Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
a	Ubicazione ottimale del deposito Le tecniche comprendono: <ul style="list-style-type: none"> • ubicazione del deposito il più lontano possibile, per quanto tecnicamente ed economicamente fattibile, da recettori sensibili, corsi d'acqua ecc., • ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la movimentazione non necessaria dei rifiuti all'interno dell'impianto (onde evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o più volte o che venga trasportato su tratte inutilmente lunghe all'interno del sito). 	Generalmente applicabile ai nuovi impianti.	L'azienda ha predisposto la procedura PO_GRI per la gestione dei rifiuti in ingresso e la Procedura PA_01 per la gestione dei rifiuti prodotti	Applicata La BAT è applicabile ai soli fanghi di depurazione in ingresso, poiché i rifiuti liquidi saranno conferiti direttamente in testa all'impianto
b	Adeguatezza della capacità del deposito Sono adottate misure per evitare l'accumulo di rifiuti, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • la capacità massima del deposito di rifiuti viene chiaramente stabilita e non viene superata, 	Generalmente applicabile	L'azienda ha predisposto la procedura PO_GRI per la gestione dei rifiuti in ingresso e la Procedura PA_01 per la	Applicata

SCHEMA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio		Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **	
	tenendo in considerazione le caratteristiche dei rifiuti (ad esempio per quanto riguarda il rischio di incendio) e la capacità di trattamento, <ul style="list-style-type: none"> il quantitativo di rifiuti depositati viene regolarmente monitorato in relazione al limite massimo consentito per la capacità del deposito, il tempo massimo di permanenza dei rifiuti viene chiaramente definito. 	gestione dei rifiuti prodotti			
c	Funzionamento sicuro del deposito Le misure comprendono: <ul style="list-style-type: none"> chiara documentazione ed etichettatura delle apparecchiature utilizzate per le operazioni di carico, scarico e deposito dei rifiuti, i rifiuti notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua ecc. sono protetti da tali condizioni ambientali, contenitori e fusti e sono idonei allo scopo e conservati in modo sicuro. 	Generalmente applicabile	L'azienda ha predisposto la procedura PO_GRI per la gestione dei rifiuti in ingresso e la Procedura PA_01 per la gestione dei rifiuti prodotti	Applicata	
d	Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati Se del caso, è utilizzato un apposito spazio per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.			Non applicabile	Non si prevede il conferimento di rifiuti pericolosi imballati
5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.					
Descrizione					
Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi: — operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente, — operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione,		L'azienda ha predisposto la procedura PO_GRI per la gestione dei rifiuti in ingresso e la Procedura PA_01 per la gestione dei rifiuti prodotti	Applicata		

SCHEMA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion				Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio						
<p>— adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite, — in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa). Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale.</p>						
<p>6. Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).</p>				<p>Istallato un misuratore in ingresso di COD, NH₃ e SST</p>	<p>Applicata</p>	<p>PMeC sono pianificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlli discontinui sulla qualità del refluo in uscita dall'impianto (Tabella 3) • Controlli discontinui sulla qualità del refluo in ingresso (Tabella 3 bis con frequenza mensile)
<p>BAT 7. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.</p>					<p>Applicata</p>	<p>Vedi PMeC</p>
Sostanza/ Parametro	Norma/e	Processo di trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio (1) (2) e Monitoraggio associato			
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) (3) (4)	EN ISO 9562	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno BAT 20		<p>Non applicabile</p>	<p>Lo specifico inquinante non è tra quelli presenti nei flussi idrici in ingresso/uscita</p>
Benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX) (3) (4)	EN ISO 15680	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese BAT 20		<p>Non applicabile</p>	<p>Lo specifico inquinante non è tra quelli presenti nei flussi idrici in ingresso/uscita</p>
Domanda chimica di ossigeno (COD) (5) (6)	Nessuna norma EN disponibile	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno BAT 20		<p>Applicata</p>	
Cianuro libero (CN-) (3) (4)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno BAT 20		<p>Applicata</p>	

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio			Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusioni*	Note **
	14403-1 e -2)				
Indice degli idrocarburi (HOI) (4)	EN ISO 9377-2	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta al mese BAT 20	Non applicabile	L'inquinante non è tra le sostanze presenti nelle acque reflue
		Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC			
		Rigenerazione degli oli usati			
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico			
		Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato			
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno BAT 20		
Arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), rame (Cu), nickel (Ni), piombo (Pb) e zinco (Zn) (3) (4)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta al mese BAT 20	Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
		Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC			
		Trattamento meccanico biologico dei rifiuti			
		Rigenerazione degli oli usati			
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico			
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi			
		Rigenerazione dei solventi esausti			
		Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato			
Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno BAT 20		Applicata		
Manganese (Mn) (3) (4)		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno BAT 20		Applicata
Cromo esavalente (Cr(VI)) (3) (4)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno BAT 20		Applicata

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio		Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **	
	10304-3, EN ISO 23913)				
Mercurio (Hg) (3) (4)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 17852, EN ISO 12846)	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta al mese BAT 20	Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
		Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC			
		Trattamento meccanico biologico dei rifiuti			
		Rigenerazione degli oli usati			
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico			
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi			
		Rigenerazione dei solventi esausti			
		Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato			
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno BAT 20	Applicata	
PFOA (3)	Nessuna norma EN disponibile	Tutti i trattamenti dei rifiuti	Una volta ogni sei mesi BAT 20	Non applicabile	L'inquinante non è tra le sostanze presenti nelle acque reflue
PFOS (3)					
Indice fenoli (6)	EN ISO 14402	Rigenerazione degli oli usati	Una volta al mese BAT 20	Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico			
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno BAT 20	Applicata	
Azoto totale (N totale) (6)	EN 12260, EN ISO 11905-1	Trattamento biologico dei rifiuti	Una volta al mese BAT 20	Applicata	
		Rigenerazione degli oli usati			
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno BAT 20		
Carbonio organico totale (TOC)	EN 1484	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto il trattamento dei	Una volta al mese BAT 20	Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di

SCHEMA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio				Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
(5) (6)		rifiuti liquidi a base acquosa				trattamento previsto
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno BAT 20		Applicata	
Fosforo totale (P totale) (6)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)	Trattamento biologico dei rifiuti	Una volta al mese BAT 20		Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno BAT 20		Applicata	
Solidi sospesi totali (TSS) (6)	EN 872	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese BAT 20		Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno BAT 20		Applicata	
<p>(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.</p> <p>(2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico.</p> <p>(3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.</p> <p>(4) Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante.</p> <p>(5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici.</p> <p>(6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.</p>						
8. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.						
Sostanza/ Parametro	Norma/e	Processo per il trattamento o dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio (1)	Monitoraggi o associato a		
Ritardanti	Nessuna	Trattament			Non	Non applicabile per la

SCHEMA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion					Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018							
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio							
di fiamma bromurati (2)	norma EN disponibil e	o meccanico in frantumato ri di rifiuti metallici	Una volta all'anno	BAT 25		applicabile	tipologia di trattamento previsto
CFC	Nessuna norma EN disponibil e	Trattament o dei RAEE contenenti VFC e/o VHC	Una volta ogni sei mesi	BAT 29		Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
PCB diossina- simili	EN 1948- 1, -2, e -4 (3)	Trattament o meccanico in frantumato ri di rifiuti metallici (2)	Una volta all'anno	BAT 25		Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
		Decontami nazione delle apparecchi ature contenenti PCB	Una volta ogni tre mesi	BAT 51			
Polveri	EN 13284- 1	Trattament o meccanico dei rifiuti	Una volta ogni sei mesi	BAT 25		Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
		Trattament o meccanico biologico dei rifiuti		BAT 34			
		Trattament o fisico- chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi		BAT 41			
		Trattament o termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminat o		BAT 49			
		Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminat o		BAT 50			
HCl	EN 1911	Trattament	Una volta	BAT 49		Non	Non applicabile per la

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio				Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
		o termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato (2)	ogni sei mesi		applicabile	tipologia di trattamento previsto e per l'assenza dello specifico inquinante nelle emissioni
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa (2)		BAT 53		
HF	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato (2)	Una volta ogni sei mesi	BAT 49	Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
Hg	EN 13211	Trattamento dei RAEE contenenti mercurio	Una volta ogni tre mesi	BAT 32	Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
H ₂ S	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento biologico dei rifiuti (4)	Una volta ogni sei mesi	BAT 34	Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto e per l'assenza dello specifico inquinante nelle emissioni
Metalli e metalloidi tranne mercurio (es. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (2)	EN 14385	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta all'anno	BAT 25	Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
NH ₃	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento biologico dei rifiuti (4)	Una volta ogni sei mesi	BAT 34	Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi (2)	Una volta ogni sei mesi	BAT 41	Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
		Trattamento dei rifiuti		BAT 53	Applicata	

SCHEMA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion				Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **	
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018							
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio							
		liquidi a base acquosa (2)					
Concentrazione degli odori	EN 13725	Trattamento biologico dei rifiuti (5)	Una volta ogni sei mesi	BAT 34		Applicata	
PCDD/F (2)	EN 1948-1, -2 e -3 (3)	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta all'anno	BAT 25		Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
TVOC	EN 12619	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta ogni sei mesi	BAT 25		Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di rifiuti in ingresso previsto
		Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta ogni sei mesi	BAT 25			
		Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC	Una volta ogni sei mesi	BAT 29			
		Trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico (2)	Una volta ogni sei mesi	BAT 31			
		Trattamento meccanico biologico dei rifiuti	Una volta ogni sei mesi	BAT 34			
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi (2)		BAT 41			
		Rigenerazione degli oli		BAT 44			

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio				Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
	usati	Una volta ogni sei mesi				
	Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico		BAT 45			
	Rigenerazione dei solventi esausti		BAT 47			
	Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato		BAT 49			
	Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato		BAT 50			
	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa (2)	BAT 53				
	Decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB (6)	Una volta ogni tre mesi	BAT 51		Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
<p>(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.</p> <p>(2) Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi degli scarichi gassosi è considerata rilevante.</p> <p>(3) Anziché sulla base di EN 1948-1, il campionamento può essere svolto sulla base di CEN/TS 1948-5.</p> <p>(4) In alternativa è possibile monitorare la concentrazione degli odori.</p> <p>(5) Il monitoraggio di NH₃ e H₂S può essere utilizzato in alternativa al monitoraggio della concentrazione degli odori.</p> <p>(6) Il monitoraggio si applica solo quando per la pulizia delle apparecchiature contaminate viene utilizzato del solvente.</p>						
9. La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro					Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion		Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018				
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio				
potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.				
Tecnica	Descrizione			
a	Misurazione	Metodi di «sniffing», rilevazione ottica dei gas (OGI), tecnica SOF (Solar Occultation Flux) o assorbimento differenziale. Cfr. descrizioni alla sezione 6.2	Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
b	Fattori di emissione	Calcolo delle emissioni in base ai fattori di emissione, convalidati periodicamente (es. ogni due anni) attraverso misurazioni.	Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
c	Bilancio di massa	Calcolo delle emissioni diffuse utilizzando un bilancio di massa che tiene conto del solvente in ingresso, delle emissioni convogliate nell'atmosfera, delle emissioni nell'acqua, del solvente presente nel prodotto in uscita del processo, e dei residui del processo (ad esempio della distillazione).	Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto
10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.				
Descrizione	Applicabilità			
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: — norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori), — norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore). La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).	L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.		Applicata	Vedi PMeC e Piano di Gestione degli Odori
11. La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.			Applicata	Vedi PMeC
Descrizione				
Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione.				
12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:		L'azienda ha predisposto un Piano di gestione degli odori	Applicata	
<ul style="list-style-type: none"> — un protocollo contenente azioni e scadenze, — un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10, — un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, 				

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion			Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018					
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio					
<p>— un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.</p>					
Applicabilità					
L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.					
13. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.					
Tecnica	Descrizione	Applicabilità			
a	Ridurre al minimo i tempi di permanenza	Ridurre al minimo il tempo di permanenza in deposito o nei sistemi di movimentazione dei rifiuti (potenzialmente) odorigeni (ad esempio nelle tubazioni, nei serbatoi, nei contenitori), in particolare in condizioni anaerobiche. Se del caso, si prendono provvedimenti adeguati per l'accettazione dei volumi di picco stagionali di rifiuti.	Applicabile solo ai sistemi aperti.	Applicate le tecniche a) e c)	
b	Uso di trattamento chimico	Uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la formazione di composti odorigeni (ad esempio per l'ossidazione o la precipitazione del solfuro di idrogeno).	Non applicabile se può ostacolare la qualità desiderata del prodotto in uscita.		
c	Ottimizzare il trattamento aerobico	In caso di trattamento aerobico di rifiuti liquidi a base acquosa, può comprendere: — uso di ossigeno puro, — rimozione delle schiume nelle vasche, — manutenzione frequente del sistema di aerazione. In caso di trattamento aerobico di rifiuti che non siano rifiuti liquidi a base acquosa, cfr. BAT 36.	Generalmente applicabile		
14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.					
Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.					
Tecnica	Descrizione	Applicabilità			

SCHEMA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio		Misure adottate	Applicazioni e Bref o BAT conclusion*	Note **	
a	Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse	<p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — progettare in modo idoneo la disposizione delle tubazioni (ad esempio riducendo al minimo la lunghezza dei tubi, diminuendo il numero di flange e valvole, utilizzando raccordi e tubi saldati), — ricorrere, di preferenza, al trasferimento per gravità invece che mediante pompe, — limitare l'altezza di caduta del materiale, — limitare la velocità della circolazione, — uso di barriere frangivento. 	Generalmente applicabile	<p>L'impianto è esistente e stato già dotato in fase progettuale degli opportuni presidi per la limitazione delle emissioni diffuse quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • idonea disposizione delle tubazioni riducendo al minimo la lunghezza dei tubi, diminuendo il numero di flange e valvole, utilizzando raccordi e tubi saldati, • trasferimento per gravità invece che mediante pompe, • Limitazione dell'altezza di caduta del materiale (coclee di trasporto fanghi disidratati); <p>velocità della circolazione max. 10 km/h all'interno del sito.</p>	Applicate le tecniche a), b), d), f), g
b	Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità	<p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — valvole a doppia tenuta o apparecchiature altrettanto efficienti, — guarnizioni ad alta integrità (ad esempio guarnizioni spirometalliche, giunti ad anello) per le applicazioni critiche, — pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di tenuta meccanici anziché di guarnizioni, — pompe/compressori/agitatori ad azionamento magnetico, — adeguate porte d'accesso ai manicotti di servizio, pinze perforanti, teste perforanti (ad esempio per 	Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata ai requisiti di funzionamento.	Le specifiche tecniche risultano applicabili al processo limitatamente alla presenza di valvole a doppia tenuta in alcune sezioni della linea di trattamento fanghi e di giunti meccanici anziché guarnizioni per pompe, compressori ed agitatori	

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio		Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
	degassare RAEE contenenti VFC e/o VHC).			
c	Prevenzione della corrosione	Le tecniche comprendono: — selezione appropriata dei materiali da costruzione, — rivestimento interno o esterno delle apparecchiature e verniciatura dei tubi con inibitori della corrosione.	Generalmente applicabile	
d	Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse	Le tecniche comprendono: — deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti e dei materiali che possono generare emissioni diffuse in edifici e/o apparecchiature al chiuso (ad esempio nastri trasportatori), — mantenimento a una pressione adeguata delle apparecchiature o degli edifici al chiuso, — raccolta e invio delle emissioni a un adeguato sistema di abbattimento (cfr. sezione 6.1) mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in prossimità delle fonti di emissione.	L'uso di apparecchiature o di edifici al chiuso è subordinato a considerazioni di sicurezza, come il rischio di esplosione o di diminuzione del tenore di ossigeno. L'uso di apparecchiature o di edifici al chiuso può essere subordinato anche al volume di rifiuti.	Previsti adeguati impianti di aspirazione e contenimento delle emissioni (vedi Scheda "L")
e	Bagnatura	Bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni di polvere diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto).	Generalmente applicabile	
f	Manutenzione	Le tecniche comprendono: — garantire l'accesso alle apparecchiature che potrebbero presentare perdite, — controllare regolarmente attrezzature di protezione quali tende lamellari, porte ad azione rapida.	Generalmente applicabile	Vedi Piano di Manutenzione
g	Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti	Comprende tecniche quali la pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.), nastri trasportatori, apparecchiature e contenitori.	Generalmente applicabile	L'azienda ha predisposto la procedura PO_GRI per la gestione dei rifiuti in ingresso e la Procedura PA_01 per la gestione dei rifiuti prodotti
h	Programma di rilevazione e riparazione	Cfr. la sezione 6.2. Se si prevedono emissioni di composti organici viene	Generalmente applicabile	Non applicabile per la tipologia di trattamento

SCHEMA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio			Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
	delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)	predisposto e attuato un programma di rilevazione e riparazione delle perdite, utilizzando un approccio basato sul rischio tenendo in considerazione, in particolare, la progettazione degli impianti oltre che la quantità e la natura dei composti organici in questione.	previsto		
15. La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito.					
Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
a	Corretta progettazione degli impianti	Prevedere un sistema di recupero dei gas di capacità adeguata e utilizzare valvole di sfogo ad alta integrità.	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. I sistemi di recupero dei gas possono essere installati a posteriori negli impianti esistenti.	Applicata	Vedi Relazione Tecnica Generale
b	Gestione degli impianti	Comprende il bilanciamento del sistema dei gas e l'utilizzo di dispositivi avanzati di controllo dei processi.	Generalmente applicabile	Applicata	
16. Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito.					
Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
a	Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in torcia	Ottimizzazione dell'altezza e della pressione, dell'assistenza mediante vapore, aria o gas, del tipo di bruciatori ecc. al fine di garantire un funzionamento affidabile e senza fumo e una combustione efficiente del gas in eccesso.	Generalmente applicabile alle nuove torce. Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata, ad esempio, alla disponibilità di tempo per la manutenzione.	Applicata	Vedi Relazione Tecnica Generale
b	Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia	Include un monitoraggio continuo della quantità di gas destinati alla combustione in torcia. Può comprendere stime di altri parametri (ad esempio composizione del flusso di gas, potere calorifico, coefficiente di assistenza, velocità, portata del gas di spurgo, emissioni di inquinanti,	Generalmente applicabile	Per quanto concerne l'applicabilità della tecnica b) si rappresenta che: <ul style="list-style-type: none"> • Verrà contabilizzata la quantità di biogas inviata in torcia; • Verranno rilevate e 	Applicata

SCHEMA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio			Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
		ad esempio NOx, CO, idrocarburi, rumore). La registrazione delle operazioni di combustione in torcia solitamente ne include la durata e il numero e consente di quantificare le emissioni e, potenzialmente, di prevenire future operazioni di questo tipo.	memorizzate le ore di funzionamento della torcia ed il numero delle accensioni; • La qualità del biogas prodotto dai digestori verrà monitorato in continuo. Non sarà effettuare altre misurazioni, data la natura non stazionaria del funzionamento.		
<p>17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; — un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni; — un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze; — un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione. 			<p>La specifica tecnica sarà applicata al rilascio del provvedimento autorizzativo. L'azienda ha predisposto un piano di gestione del rumore</p>	Applicata	
Applicabilità					
L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.					
<p>18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p>					
Tecnica	Descrizione	Applicabilità			
a	Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici	I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici.	Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature e delle entrate o delle uscite degli edifici è subordinata alla disponibilità di spazio e ai costi.	Non applicabile	Impianto esistente con apparecchiature non rilocalizzabili
b		Le tecniche comprendono: i. ispezione e manutenzione delle	L'azienda ha predisposto un piano di gestione del rumore	Applicata	

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio			Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusioni*	Note **
	Misure operative	<p>apparecchiature</p> <p>II. chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile;</p> <p>II. apparecchiature utilizzate da personale esperto;</p> <p>V. rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile;</p> <p>V. misure di contenimento del rumore durante le attività di manutenzione, circolazione, movimentazione e trattamento.</p>	Generalmente applicabile		
c	Apparecchiature a bassa rumorosità	Possono includere motori a trasmissione diretta, compressori, pompe e torce.		L'azienda ha predisposto un piano di gestione del rumore	Applicata
d	Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni	Le tecniche comprendono: fonoriduttori, isolamento acustico e vibrazionale delle apparecchiature, confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose, insonorizzazione degli edifici.	Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio.	L'azienda ha predisposto un piano di gestione del rumore	Applicata

SCHEMA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio			Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
e	Attenuazione del rumore	<p>È possibile ridurre la propagazione del rumore inserendo barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, terrapieni ed edifici).</p>	<p>Applicabile solo negli impianti esistenti, in quanto la progettazione di nuovi impianti dovrebbe rendere questa tecnica superflua. Negli impianti esistenti, l'inserimento di barriere potrebbe essere subordinato alla disponibilità di spazio. In caso di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, è applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dal rischio di deflagrazione.</p>	L'azienda ha predisposto un piano di gestione del rumore	Applicata
<p>19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.</p>					
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
a	Gestione dell'acqua	<p>Il consumo di acqua viene ottimizzato mediante misure che possono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — piani per il risparmio idrico (ad esempio definizione di obiettivi di efficienza idrica, flussogrammi e bilanci di massa idrici), — uso ottimale dell'acqua di lavaggio (ad esempio pulizia a secco invece che lavaggio ad acqua, utilizzo di sistemi a grilletto per regolare il flusso di tutte le apparecchiature di lavaggio), — riduzione dell'utilizzo di 	Generalmente applicabile	Applicate tecniche c), e), f), g), h), l)	Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto. Nel processo non viene consumata acqua.

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion		Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **	
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018					
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio					
		acqua per la creazione del vuoto (ad esempio ricorrendo all'uso di pompe ad anello liquido, con liquidi a elevato punto di ebollizione).			
b	Ricircolo dell'acqua	I flussi d'acqua sono rimessi in circolo nell'impianto, previo trattamento se necessario. Il grado di riciclo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio al contenuto di nutrienti).	Generalmente applicabile		Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto Nel processo non viene utilizzata acqua
c	Superficie impermeabile	A seconda dei rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, la superficie dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ad esempio aree di ricezione, movimentazione, deposito, trattamento e spedizione) è resa impermeabile ai liquidi in questione.	Generalmente applicabile	Le aree di trattamento e deposito dei rifiuti sono impermeabili (es. aree di deposito temporaneo)	
d	Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi	A seconda dei rischi posti dai liquidi contenuti nelle vasche e nei serbatoi in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, le tecniche comprendono: - sensori di troppopieno, - condutture di troppopieno collegate a un sistema di drenaggio confinato (vale a	Generalmente applicabile		Non applicabile per la tipologia di trattamento previsto I rifiuti liquidi vengono conferiti direttamente in testa all'impianto di trattamento acque reflue urbane

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio		Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
	<p>dire al relativo sistema di contenimento secondario o a un altro serbatoio),</p> <p>– vasche per liquidi situate in un sistema di contenimento secondario idoneo; il volume è normalmente dimensionato in modo che il sistema di contenimento secondario possa assorbire lo sversamento di contenuto dalla vasca più grande,</p> <p>– isolamento di vasche, serbatoi e sistema di contenimento secondario (ad esempio attraverso la chiusura delle valvole).</p>			
e	<p>Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti</p>	<p>A seconda dei rischi che comportano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, i rifiuti sono depositati e trattati in aree coperte per evitare il contatto con l'acqua piovana e quindi ridurre al minimo il volume delle acque di dilavamento contaminate.</p>	<p>L'applicabilità può essere limitata se vengono depositati o trattati volumi elevati di rifiuti (ad esempio trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici).</p>	<p>Le aree di stoccaggio e trattamento dei fanghi in ingresso sono aree coperte</p>
f	<p>La segregazione dei flussi di acque</p>	<p>Ogni flusso di acque (ad esempio acque di dilavamento superficiali, acque di processo) è raccolto e trattato separatamente, sulla base del tenore in sostanze inquinanti e della combinazione di tecniche di trattamento utilizzate. In particolare i flussi di acque reflue non</p>	<p>Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione del sistema di raccolta delle acque.</p>	<p>Applicata per la sola separazione delle acque meteoriche da quelle di processo</p>

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion		Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018				
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio				
	contaminati vengono segregati da quelli che necessitano di un trattamento.			
g	Adeguate infrastrutture di drenaggio L'area di trattamento dei rifiuti è collegata alle infrastrutture di drenaggio. L'acqua piovana che cade sulle aree di deposito e trattamento è raccolta nelle infrastrutture di drenaggio insieme ad acque di lavaggio, fuoriuscite occasionali ecc. e, in funzione dell'inquinante contenuto, rimessa in circolo o inviata a ulteriore trattamento.	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione del sistema di drenaggio delle acque.	Applicata per la sola separazione delle acque meteoriche da quelle di processo	
h	Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite Il regolare monitoraggio delle perdite potenziali è basato sul rischio e, se necessario, le apparecchiature vengono riparate. L'uso di componenti interrati è ridotto al minimo. Se si utilizzano componenti interrati, e a seconda dei rischi che i rifiuti contenuti in tali componenti comportano per la contaminazione del suolo e/o delle acque, viene predisposto un sistema di contenimento secondario per tali componenti.	Per i nuovi impianti è generalmente applicabile l'uso di componenti fuori terra, anche se può essere limitato dal rischio di congelamento. Nel caso di impianti esistenti, l'installazione di un sistema di contenimento secondario può essere soggetta a limitazioni.	La GORI ha una organizzazione centralizzata di ingegneria delle manutenzioni che implementa i piani di manutenzione programmata in SAP, gli interventi vengono pianificati e assegnati attraverso gli AMOP (manutenzioni ordinarie programmate) dalla Direzione lavori all'impresa appaltatrice. Per le apparecchiature soggette ad obblighi di legge (cabine elettriche, apparecchi di sollevamento e gruppi elettrogeni) gli ordini vengono assegnati con tempistiche differenti nel rispetto delle	

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio			Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
i	Adeguate capacità di deposito temporaneo	<p>Si predispone un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue generate in condizioni operative diverse da quelle normali, utilizzando un approccio basato sul rischio (tenendo ad esempio conto della natura degli inquinanti, degli effetti del trattamento delle acque reflue a valle e dell'ambiente ricettore).</p> <p>Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo è possibile solo dopo l'adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo).</p>	<p>Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Per gli impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio e alla configurazione del sistema di raccolta delle acque.</p>	<p>norme di riferimento. Il sistema di gestione delle manutenzioni prevede inoltre a livello di sito un registro cartaceo ed elettronico di registrazione degli interventi eseguiti dal personale sulle singole apparecchiature elettromeccaniche.</p> <p>Le acque provenienti dal dilavamento delle aree di deposito temporaneo vengono trattate in impianto</p>	
<p>20. Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.</p>					
Tecnica (1)	Inquinanti tipicamente interessati	Applicabilità			
<i>Trattamento preliminare e primario, ad esempio</i>					
a	Equalizzazione	Tutti gli inquinanti	<p>Generalmente applicabile</p> <p>Impianto esistente per il trattamento delle acque reflue urbane</p>	<p>Applicata</p>	
b	Neutralizzazione	Acidi, alkali			

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion			Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018					
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio					
c	Separazione fisica — es. tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi — separazione olio/acqua o vasche di sedimentazione primaria	Solidi grossolani, solidi sospesi, olio/grasso			
<i>Trattamento fisico-chimico, ad esempio:</i>					
d	Adsorbimento	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti adsorbibili, ad esempio idrocarburi, mercurio, AOX	Generalmente applicabile	Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di attività
e	Distillazione/rettificazione	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti distillabili, ad esempio alcuni solventi			
f	Precipitazione	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti precipitabili, ad esempio metalli, fosforo			
g	Ossidazione chimica	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti ossidabili, ad esempio nitriti, cianuro			
h	Riduzione chimica	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti riducibili, ad esempio il cromo esavalente (Cr (VI))			
i	Evaporazione	Contaminanti solubili			
j	Scambio di ioni	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti ionici, ad esempio metalli			
k	Strippaggio (stripping)	Inquinanti purgabili, ad esempio solfuro di idrogeno (H ₂ S), l'ammoniaca (NH ₃), alcuni composti organici alogenati adsorbibili (AOX), idrocarburi			
<i>Trattamento biologico, ad esempio:</i>					

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio			Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **	
l	Trattamento a fanghi attivi	Composti organici biodegradabili	Generalmente applicabile	Impianto esistente per il trattamento delle acque reflue urbane	Applicata	
m	Bioreattore a membrana				Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di attività
<i>Denitrificazione</i>						
n	Nitrificazione/denitrificazione quando il trattamento comprende un trattamento biologico	Azoto totale, ammoniacale	La nitrificazione potrebbe non essere applicabile nel caso di concentrazioni elevate di cloruro (ad esempio, maggiore di 10 g/l) e qualora la riduzione della concentrazione del cloruro prima della nitrificazione non sia giustificata da vantaggi ambientali. La nitrificazione non è applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).	Impianto esistente per il trattamento delle acque reflue urbane	Applicata	
Rimozione dei solidi, ad esempio:						
o	Coagulazione e flocculazione	Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato	Generalmente applicabile		Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di attività
p	Sedimentazione		Impianto esistente per il trattamento delle acque reflue urbane	Applicata		
q	Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)		Impianto esistente per il trattamento delle acque reflue urbane	Applicata		
r	Flottazione				Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di attività
<i>Tabella 6.1</i>						
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente						
Sostanza/ Parametro	BAT-AEL (1)	Processo di trattamento dei rifiuti ai quali si applica il BAT-AEL				
Carbonio organico totale (TOC) (2)	10-60 mg/l	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti			Nel PMeC sono adottati i limiti più restrittivi tra quelli previsti dalle BAT-AEL e quelli di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06	

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
Domanda chimica di ossigeno (COD) (2)	10-100 mg/l (3) (4)	liquidi a base acquosa Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	
	30-180 mg/l	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa	
	30-300 mg/l (3) (4)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	
Solidi sospesi totali (TSS)	5-60 mg/l	— Tutti i trattamenti dei rifiuti	
Indice degli idrocarburi (HOI)	0,5-10 mg/l	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC Rigenerazione degli oli usati Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	
Azoto totale (N totale)	1-25 mg/l (5) (6)	Trattamento biologico dei rifiuti Rigenerazione degli oli usati	
	10-60 mg/l (5) (6) (7)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	
Fosforo totale (P totale)	0,3-2 mg/l	Trattamento biologico dei rifiuti	
	1-3 mg/l (4)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	
Indice fenoli	0,05– 0,2 mg/l	Rigenerazione degli oli usati Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico	
	0,05-0,3 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	
Cianuro libero (CN-) (8)	0,02– 0,1 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) (8)	0,2-1 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	
Metalli e metalloidi (8)	Arsenico, espresso come As	0,01-0,05 mg/l	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC
	Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,05 mg/l	
	Cromo,	0,01-	

SCHEMA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion				Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018						
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio						
	espresso come Cr	0,15 mg/l	Trattamento meccanico biologico dei rifiuti			
	Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l	Rigenerazione degli oli usati			
	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,1 mg/l (9)	Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico			
	Nichel, espresso come Ni	0,05-0,5 mg/l	Trattamento fisico-chimico dei rifiuti so- lidi e/o pastosi			
	Mercurio, espresso come Hg	0,5–5 µg/l	Rigenerazione dei solventi esausti			
	Zinco, espresso come Zn	0,1-1 mg/l (10)	Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato			
	Arsenico, espresso come As	0,01-0,1 mg/l				
	Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,1 mg/l				
	Cromo, espresso come Cr	0,01-0,3 mg/l				
	Cromo esavalente, espresso come Cr(VI)	0,01-0,1 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa			
	Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l				
	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,3 mg/l				
	Nichel, espresso come Ni	0,05-1 mg/l				
	Mercurio, espresso come Hg	1-10 µg/l				
	Zinco, espresso come Zn	0,1-2 mg/l				
<p>(1) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali.</p> <p>(2) Si applica il BAT-AEL per il TOC o il BAT-AEL per la COD. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l'uso di composti molto tossici.</p> <p>(3) Il limite superiore dell'intervallo potrebbe non applicarsi: — se l'efficienza di abbattimento è ≥ 95 % come media mobile annuale e i rifiuti in ingresso presentano le caratteristiche seguenti: TOC > 2 g/l (o COD > 6 g/l) come media giornaliera e una percentuale elevata di composti organici refrattari</p>						

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **																		
<p>(cioè difficilmente biodegradabili), oppure</p> <p>— nel caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiore a 5 g/l nei rifiuti in ingresso).</p> <p>(4) Il BAT-AEL può non applicarsi a impianti che trattano fanghi/detriti di perforazione.</p> <p>(5) Il BAT-AEL può non applicarsi se la temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).</p> <p>(6) Il BAT-AEL può non applicarsi in caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiori a 10g/l nei rifiuti in ingresso).</p> <p>(7) Il BAT-AEL si applica solo quando per le acque reflue si utilizza il trattamento biologico.</p> <p>(8) Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.</p> <p>(9) Il limite superiore dell'intervallo è di 0,3 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici. Il limite superiore dell'intervallo è di 2 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici</p> <p align="center">Per il monitoraggio si veda la BAT 7</p> <p align="center">Tabella 6.2</p> <p align="center">Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Sostanza/Parametro</th> <th style="width: 15%;">BAT-AEL (1) (2)</th> <th style="width: 60%;">Processo di trattamento dei rifiuti ai quali si applica il BAT-AEL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indice degli idrocarburi (HOI)</td> <td>0,5-10 mg/l</td> <td>Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC Rigenerazione degli oli usati Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato Trattamento dei rifiuti liquidi a base ac quosa</td> </tr> <tr> <td>Cianuro libero (CN-) (3)</td> <td>0,02– 0,1 mg/l</td> <td>Trattamento dei rifiuti liquidi a base ac quosa</td> </tr> <tr> <td>Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) (3)</td> <td>0,2-1 mg/l</td> <td>Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Metalli e metal loidi (3)</td> <td>Arsenico, espresso come As</td> <td rowspan="2">Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici</td> </tr> <tr> <td>Cadmio, espresso come Cd</td> </tr> <tr> <td>Cromo,</td> <td>Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC</td> </tr> </tbody> </table>	Sostanza/Parametro	BAT-AEL (1) (2)	Processo di trattamento dei rifiuti ai quali si applica il BAT-AEL	Indice degli idrocarburi (HOI)	0,5-10 mg/l	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC Rigenerazione degli oli usati Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato Trattamento dei rifiuti liquidi a base ac quosa	Cianuro libero (CN-) (3)	0,02– 0,1 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base ac quosa	Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) (3)	0,2-1 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Metalli e metal loidi (3)	Arsenico, espresso come As	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Cadmio, espresso come Cd	Cromo,	Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC	Non applicabile per la tipologia di scarichi	Non applicabile	
Sostanza/Parametro	BAT-AEL (1) (2)	Processo di trattamento dei rifiuti ai quali si applica il BAT-AEL																			
Indice degli idrocarburi (HOI)	0,5-10 mg/l	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC Rigenerazione degli oli usati Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato Trattamento dei rifiuti liquidi a base ac quosa																			
Cianuro libero (CN-) (3)	0,02– 0,1 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base ac quosa																			
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) (3)	0,2-1 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa																			
Metalli e metal loidi (3)	Arsenico, espresso come As	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici																			
	Cadmio, espresso come Cd																				
	Cromo,	Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC																			

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion				Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **				
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018										
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio										
	espresso come Cr	0,01-0,15 mg/l	Trattamento meccanico biologico dei rifiuti Rigenerazione degli oli usati Trattamento fisico- chimico dei rifiuti con potere calorifico Trattamento fisico- chimico dei rifiuti so- lidi e/o pastosi Rigenerazione dei solventi esausti Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato							
	Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l								
	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,1 mg/l (4)								
	Nichel, espresso come Ni	0,05-0,5 mg/l								
	Mercurio, espresso come Hg	0,5–5 µg/l								
	Zinco, espresso come Zn	0,1-1 mg/l (5)								
	Arsenico, espresso come As	0,01-0,1 mg/l	— Trattamento dei rifiuti liquidi a base ac- quosa							
	Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,1 mg/l								
	Cromo, espresso come Cr	0,01-0,3 mg/l								
	Cromo esavalente , espresso come Cr(VI)	0,01-0,1 mg/l								
	Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l								
	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,3 mg/l								
	Nichel, espresso come Ni	0,05-1 mg/l								
	Mercurio, espresso come Hg	1-10 µg/l								
	Zinco, espresso come Zn	0,1-2 mg/l								
<p>(1) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali.</p> <p>(2) Il BAT-AEL può non applicarsi se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle abbatte gli inquinanti in questione, a condizione che ciò non determini un livello più elevato di inquinamento nell'ambiente.</p> <p>(3) Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT3.</p> <p>(4) Il limite superiore dell'intervallo è di 0,3 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici.</p>										

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio		Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
(5) Il limite superiore dell'intervallo è di 2 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici. Per il monitoraggio si veda la BAT 7.				
21. Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).				
Tecnica	Descrizione			
a	Misure di protezione	Le misure comprendono: — protezione dell'impianto da atti vandalici, — sistema di protezione antincendio e antiesplorazione, contenente apparecchiature di prevenzione, rilevazione ed estinzione, — accessibilità e operabilità delle apparecchiature di controllo pertinenti in situazioni di emergenza.	L'azienda ha predisposto la procedura PI21 e l'istruzione operativa IO PI_21 Per la gestione delle emergenze	Applicata
b	Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti	Sono istituite procedure e disposizioni tecniche (in termini di possibile contenimento) per gestire le emissioni da inconvenienti/incidenti, quali le emissioni da sversamenti, derivanti dall'acqua utilizzata per l'estinzione di incendi o da valvole di sicurezza.	L'azienda ha predisposto la procedura PI21 e l'istruzione operativa IO PI_21 Per la gestione delle emergenze	Applicata
c	Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti	Le tecniche comprendono: — un registro/diario di tutti gli incidenti, gli inconvenienti, le modifiche alle procedure e i risultati delle ispezioni, — le procedure per individuare, rispondere e trarre insegnamento da inconvenienti e incidenti.	L'azienda ha predisposto la procedura PI21 e l'istruzione operativa IO PI_21 Per la gestione delle emergenze	Applicata
22. Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.				
Descrizione	Applicabilità			
Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri leggere vengono utilizzate come agenti leganti).	Alcuni limiti di applicabilità derivano dal rischio di contaminazione rappresentato dalla presenza di impurità (ad esempio metalli pesanti, POP, sali, agenti patogeni) nei rifiuti che sostituiscono altri materiali. Un altro limite è costituito dalla compatibilità dei rifiuti che sostituiscono altri materiali con i rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2).		Non applicabile	Non applicabile per la tipologia di attività
23. Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito.				
Tecnica	Descrizione			

SCHEMA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion		Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018				
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio				
a	Piano di efficienza energetica	Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio, consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.	L'azienda ha predisposto un piano di Efficienza Energetica	Applicata
b	Registro del bilancio energetico	Nel registro del bilancio energetico si riportano il consumo e la produzione di energia (compresa l'esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, combustibili solidi convenzionali e rifiuti). I dati comprendono: i) informazioni sul consumo di energia in termini di energia erogata; ii) informazioni sull'energia esportata dall'installazione; iii) informazioni sui flussi di energia (ad esempio, diagrammi di Sankey o bilanci energetici) che indichino il modo in cui l'energia è usata nel processo. Il registro del bilancio energetico è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.	L'azienda ha predisposto un piano di Efficienza Energetica	Applicata
24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).				
Descrizione		Applicabilità		
Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito trattamento (ad esempio, ricondizionati, puliti).		L'applicabilità è subordinata al rischio di contaminazione dei rifiuti rappresentato dagli imballaggi riutilizzati.		
CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI				
Lo specifico capitolo non è applicabile alle attività della GORI S.p.A.				

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **
CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI			
Lo specifico capitolo non è applicabile alle attività della GORI S.p.A.. Le conclusioni sulle BAT della sezione 3 non si applicano al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa.			
CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI			
BAT 40. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2)			
Descrizione			
Monitoraggio dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda, ad esempio: – il tenore di materia organica, agenti ossidanti, metalli (ad esempio mercurio), sali, composti odorigeni, – il potenziale di formazione di H ₂ quando i residui del trattamento degli effluenti gassosi, ad esempio ceneri leggere, sono mescolati con acqua.		Applicata	Vedi BAT 2
BAT 41. Per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH₃ nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			
Tecnica	Descrizione		
a) Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.	Non applicabile per la tipologia di attività	Abbligate tecniche b), c), d)
b) Biofiltro		Adottati biofiltri per l'abbattimento delle emissioni	
c) Filtro a tessuto		Presente filtro a maniche per abbattimento delle emissioni	
d) Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)		Presente scrubber per abbattimento delle emissioni	
<i>Tabella 6.8</i>			
Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi		Applicata	Vedi scheda L e PMeC
Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)	
Polveri	mg/Nm ³	2-5	
Per il monitoraggio si veda la BAT 8.			
CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI A BASE ACQUOSA			
52. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2)			
Descrizione			
Monitoraggio dei rifiuti in ingresso, ad esempio in termini di: – bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-		Applicata	Vedi BAT 2

SCHEDA «D»: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE¹

Bref o BAT conclusion		Misure adottate	Applicazione e Bref o BAT conclusion*	Note **	
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018					
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio					
Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi), – fattibilità della rottura delle emulsioni, ad esempio per mezzo di prove di laboratorio.					
53. Per ridurre le emissioni di HCl, NH3 e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.					
Tecnica	Descrizione				
a	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.	Applicate tecniche b) e d)		
b	Biofiltro			Adottati biofiltri nper l'abbattimento delle emissioni	
c	Ossidazione termica			Non applicabile per la tipologia di attività	
d	Lavaggio a umido (<i>wet scrub- bing</i>)			Presente scrubber per abbattimento delle emissioni	
<i>Tabella 6.10</i>		Non applicabile per la tipologia di emissioni	Non applicabile		
Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate di HCl e TVOC in atmosfera provenienti dal trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa					
Parametro	Unità di misura				BAT-AEL (1) (media del periodo di campionamento)
Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm ³				1-5
TVOC		3-20 (2)			
<p>(1) Questi BAT-AEL si applicano solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nel flusso degli scari- chi gassosi è identificata come rilevante.</p> <p>(2) Il valore massimo dell'intervallo è 45 mg/Nm³ quando il carico di emissioni è inferiore a 0,5 kg/h al punto di emissione.</p> <p>Per il monitoraggio si veda la BAT 8.</p>					

Allegati alla presente scheda²

...	Y...
-----	------

Eventuali commenti

--

* Applicata, non applicata, non applicabile .

** Motivazioni in caso di non applicata o non applicabile .

¹ - La presente scheda deve riportare la valutazione della soluzione impiantistica da sottoporre all'esame dell'autorità competente. Tale (auto)valutazione deve essere effettuata dal gestore dell'impianto IPPC sulla base del principio dell'approccio integrato, delle migliori tecniche disponibili, delle condizioni ambientali locali, nonché sulla base dei seguenti criteri:

- a. bat conclusion pubblicate sul sito <http://www.dsa.minambiente.it/> o nei BREF pertinenti, disponibili sul sito <http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm>;
- b. sulla base della individuazione delle BAT applicabili (evidenziare se le BAT sono applicabili al complesso delle attività IPPC, ad una singola fase di cui al diagramma C2 o a gruppi di esse oppure a specifici impatti ambientali);
- c. discutere come si colloca il complesso IPPC in relazione agli aspetti significativi indicati nei BREF (tecnologie, tecniche di gestione, indicatori di efficienza ambientale, ecc.), confrontando i propri fattori di emissione o livelli emissivi, con quelli proposti nei BREF. Qualora le tecniche adottate, i propri fattori di emissione o livelli emissivi si discostino da quelli dei BREF, specificarne le ragioni e ove si ritenga necessario indicare proposte, tempi e costi di adeguamento;
- d. qualora non siano disponibili BREF o altre eventuali linee guida di settore, l'azienda deve comunque valutare le proprie prestazioni ambientali alla luce delle disponibili, individuando gli indicatori che ritiene maggiormente applicabili alla propria realtà produttiva.

² - Allegare gli altri eventuali documenti di riferimento - diversi dalle linee guida ministeriali o dai BREF - laddove citati nella presente scheda.

58/58

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Firmato
digitalmente da

Vito Moles

O = Ordine dei
Geologi della
Campania

C = IT